

AGGIORNAMENTO FISCALE OTTOBRE
DECRETO OMNIBUS, POS E SCONTRINI:
TOLLERANZA DEL 5% DEL NUMERO DELLE OPERAZIONI

PREMESSA

La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti di pagamento elettronico dell'esercente siano collegati ai registratori telematici, ossia ai dispositivi che inviano ogni giorno all'Agenzia i corrispettivi incassati.

Le regole tecniche sono state fissate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025: il collegamento non è materiale, ma consiste in un abbinamento virtuale tra la matricola del registratore e i dati identificativi del Pos, da eseguire con il servizio web "Gestisci collegamenti" nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il servizio è entrato in funzione il 5 marzo 2026.

Per gli strumenti già utilizzati a gennaio 2026 è stato concesso un periodo di 45 giorni, fino al 20 aprile 2026.

Per quelli nuovi, a regime, la comunicazione va effettuata dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento fino all'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Il sistema d'integrazione tra pagamenti elettronici e registratori di cassa consente all'Amministrazione finanziaria di confrontare più agevolmente gli importi incassati attraverso carte e bancomat con i corrispettivi comunicati.

Dal confronto automatico tra i flussi dei pagamenti elettronici (dati POS inviati dagli acquirer) e i corrispettivi trasmessi tramite Registratore Telematico (RT) stanno arrivando agli esercenti le prime comunicazioni di anomalia – le cosiddette lettere di invito alla compliance – che segnalano discrepanze rilevate e invitano alla verifica e, se necessario, alla regolarizzazione. L'obiettivo è individuare eventuali incongruenze, rendere più mirati i controlli e ridurre gli spazi per l'omessa certificazione delle vendite.

OGGETTO DEL CONTROLLO

Da tempo banche, istituti di pagamento e gestori di carte di credito trasmettono all'Agenzia i dati delle operazioni eseguite con Pos, in forma aggregata per singolo esercente. L'Agenzia li mette a confronto con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e con i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici.

In via preliminare, è bene ricordare le due variabili che l'Agenzia delle Entrate mette a confronto per rilevare l'infrazione:

- **Dati POS** (i flussi trasmessi dagli acquirer): si tratta delle informazioni afferenti all'insieme dei pagamenti elettronici (transazioni tramite carte di credito, di debito, prepagate o altre app di pagamento) effettivamente accettati, autorizzati e registrati. Questi dati vengono trasmessi in via telematica all'Anagrafe tributaria direttamente dagli intermediari gestori dei circuiti di pagamento (gli acquirer bancari).
- **Variabile RT** (i corrispettivi telematici): si tratta dell'insieme delle operazioni memorizzate all'atto dell'emissione del documento commerciale e trasmesse in via aggregata (totali giornalieri) dal Registratore Telematico (RT). Solo i documenti commerciali che riportano modalità di incasso con "pagamento elettronico" confluiscono nel relativo totale XML giornaliero inviato telematicamente al Fisco.

In presenza di discrepanza tra queste due fonti di dati il contribuente compie una violazione sanzionabile: se i primi sono maggiori dei secondi, la differenza può rivelare vendite non certificate.

LE LETTERE DI COMPLIANCE

Le lettere di compliance si inseriscono in questa logica di "adempimento collaborativo": anziché attendere un controllo e una sanzione intera, l'Amministrazione avverte il contribuente e gli lascia il tempo di rimediare.

Si tratta di una prassi già adottata in passato per altre anomalie, come l'omessa dichiarazione IVA o le discrepanze tra fatture e liquidazioni.

L'esercente può individuare i giorni in cui si è formato il divario e metterlo a confronto con le proprie scritture.

La lettera agisce come una lente d'ingrandimento sulle anomalie: non afferma che vi sia stata evasione, ma chiede di chiarire o correggere quanto il raffronto fa emergere.

La collaborazione è reciproca: all'esercente si chiede di segnalare le differenze tra gli importi comunicati dagli operatori finanziari e la documentazione contabile che egli stesso ha trasmesso ai soggetti interessati per le medesime transazioni, come le ricevute o i report del gestore del Pos.

Da questo confronto emergono le "distanze" fra i due insiemi di dati:

- chi giudica corrette le proprie fatture e i propri corrispettivi, e dunque errati i dati degli operatori finanziari, può rivolgersi al canale di assistenza Civis, raggiungibile dal sito dell'Agenzia, anche per mezzo di un professionista o di un intermediario abilitato;

- quando l'anomalia è fondata, la lettera indica la via del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Esso permette di correggere di propria iniziativa la violazione prima che venga contestata, versando imposta, interessi e una sanzione ridotta. La regolarizzare consente di fruire della riduzione della sanzione minima prevista per la violazione e di sfuggire ai controlli successivi e all'eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

IL CALCOLO DEL 5% TRA NUMERO OPERAZIONI E NUMERO PAGAMENTI

Dal 12 agosto 2026 è però operativa una franchigia di tolleranza: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto correttivo Omnibus) ha introdotto una soglia di non punibilità pari al 5% per le difformità numeriche tra il numero di operazioni registrate come pagamento elettronico e il numero di pagamenti elettronici effettivamente rilevati, a condizione che lo scostamento non incida sulla determinazione dell'imposta.

Il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna singola giornata di trasmissione e la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Scostamento percentuale} = (\text{numero transazioni POS} - \text{numero transazioni indicate come elettroniche nell'RT}) \div \text{numero transazioni POS} \times 100$$

Riepilogando:

- uno scostamento del 5,00% esatto rientra nella tolleranza;
- uno scostamento del 5,01% o superiore supera la soglia (arrotondamento alla seconda cifra decimale);
- il valore degli incassi non modifica la percentuale, che viene determinata sulla base del numero delle operazioni;
- la verifica deve essere eseguita giornalmente e non sulla media mensile o trimestrale.

SANZIONI E TOLLERANZA OPERATIVA

La disciplina sanzionatoria già nota per la trasmissione dei corrispettivi si applica anche ai dati dei pagamenti elettronici: la violazione formale (omessa/tardiva trasmissione che non incide sulla liquidazione) è sanzionata con 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a 1.000 euro per trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997), mentre l'omessa installazione/collegamento è equiparata e sanzionata con la misura fissa da 1.000 a 4.000 euro prevista per gli apparecchi fiscali.

La norma mette a confronto il numero delle operazioni certificate e numero dei pagamenti accettati.

Ne consegue che la soglia del 5% non ha nulla a che vedere con i relativi importi e quindi non introduce alcuna “franchigia” rispetto alle differenze riscontrate dall’Amministrazione finanziaria.

Infatti, la novità riguarda il mero scostamento numerico tra operazioni regolate elettronicamente e pagamenti elettronici senza alcun riferimento all’omessa certificazione dei corrispettivi oppure alle irregolarità che incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta.

Se un’operazione non viene fiscalmente documentata, la circostanza che il pagamento sia stato effettuato tramite POS continua a rappresentare un autonomo elemento di controllo.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ... ✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce un parere. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.

Viale S. R. Kennedy, 50 - 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 - F +39 080 5020891

informative@giordanoandpartners.it